

Statuto
ASSIDIM

Edizione approvata dall'Assemblea del 28 giugno 2006

INDICE

ART. 1 – COSTITUZIONE.....	1
ART. 2 – SEDE	1
ART. 3 - FINALITÀ.....	1
ART. 4 – AZIENDE ASSOCIATE	1
ART. 5 - VERSAMENTI DELLE AZIENDE ASSOCIATE	1
ART. 6 - ASSEMBLEA	2
ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO.....	2
ART. 8 - POTERI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	3
ART. 9 – PRESIDENTE.....	3
ART. 10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	4
ART. 11 – FONDO COMUNE.....	4
ART. 12 - DURATA.....	4
ART. 13 - NORMA DI RINVIO	4

Art. 1 – Costituzione

E' costituita una libera associazione, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, denominata:

ASSIDIM

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Milano, Via Pantano, 2.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è costituita per promuovere, coordinare e prestare in forma diretta o indiretta, nei limiti e nei modi stabiliti dal Regolamento ASSIDIM, in accordo alle norme applicabili in materia, interventi integrativi e non, di ogni forma di assistenza istituita nell'interesse delle Aziende Associate e a favore dei seguenti soggetti che abbiano diritto per contratto, accordo o regolamento aziendale a fruire di prestazioni assistenziali:

- a. i dipendenti in servizio delle organizzazioni associate ad ASSIDIM;
- b. i titolari di pensione e i pensionandi contributori volontari purché all'atto del pensionamento o del differimento dello stesso, risultino alle dipendenze di organizzazioni di cui all'art. 4;
- c. i familiari dei dipendenti deceduti mentre si trovavano nelle condizioni di cui ai punti a. e b. finché conservino il diritto di pensione ai superstiti o di reversibilità e sempreché i Titoli del Regolamento relativi alle coperture in atto, lo consentano.

Su richiesta delle organizzazioni di cui al successivo art. 4 e con delibera del Consiglio Direttivo, possono altresì beneficiare delle prestazioni di ASSIDIM:

- d. i loro titolari e i loro legali rappresentanti, nonché gli altri soggetti ritenuti idonei, sempreché i Titoli del Regolamento relativi alle coperture in atto lo consentano.

Art. 4 – Aziende Associate

Ad ASSIDIM possono associarsi le Imprese, gli Enti e le Associazioni aderenti e non al Sistema Confindustriale, sempreché siano tenute a prestare interventi integrativi di ogni forma assistenziale nei confronti dei loro dipendenti o degli altri soggetti previsti dall'articolo 3 per contratto, accordo o regolamento aziendale.

La qualifica di Azienda Associata si acquisisce mediante conferma, da parte di ASSIDIM, alla richiesta di ammissione che le organizzazioni interessate devono far pervenire all'Associazione tramite posta elettronica certificata, fax firmato o lettera raccomandata con avviso di ritorno.

Detta conferma, quando previsto, verrà notificata soltanto dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Le prestazioni a seguito di conferma di ammissione hanno effetto soltanto se il versamento dei contributi stabiliti per le varie prestazioni è in regola con quanto previsto dai rispettivi Titoli del Regolamento ASSIDIM vigente, come previsto al successivo art. 5.

Ciascuna Azienda Associata potrà recedere dall'Associazione o da alcune aree di prestazione, con dichiarazione scritta inviata al Consiglio Direttivo entro e non oltre il 31 ottobre dell'annualità in corso.

Analogamente, il Consiglio Direttivo potrà, a seguito di propria delibera, notificare all'Azienda Associata l'esclusione della stessa, motivando la decisione.

Art. 5 - Versamenti delle Aziende Associate

Al fine di ottenere le prestazioni per i soggetti elencati al precedente art. 3, le Aziende Associate devono essere in regola con il versamento di tutti i contributi loro richiesti, il cui pagamento deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta notificata da ASSIDIM e/o prevista dai Titoli del Regolamento, che regolano le prestazioni richieste.

Art. 6 - Assemblea

L'Assemblea è composta dalle Aziende Associate in regola con il versamento dei contributi e sarà convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta all'anno con preavviso di quindici giorni, mediante posta elettronica o fax (adottando accorgimenti che documentino l'avvenuto ricevimento della convocazione), con l'elencazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea potrà essere inoltre convocata in via straordinaria su delibera del Consiglio Direttivo e/o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti, per questioni di particolare interesse, o su richiesta di almeno un terzo delle Aziende Associate in regola con il pagamento dei contributi associativi.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle Aziende Associate presenti.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, dovranno essere convocate in Milano.

Ogni Azienda Associata ha diritto ad un voto per ogni duemilacinquecento euro, o frazione di essi, di contributi per i quali risultino effettuati i versamenti. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera in merito a eventuali correttivi da apportare, nel rispetto del peso oggettivo dei singoli, con il fine di tutelare i diritti di tutte le Aziende Associate.

Ogni Azienda Associata potrà farsi rappresentare da un'altra Azienda Associata mediante delega scritta.

E' competenza dell'Assemblea:

- a. nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- b. nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e definire l'eventuale compenso e/o rimborso spese;
- c. approvare il conto consuntivo dell'esercizio;
- d. modificare lo Statuto;
- e. decidere sullo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

Le deliberazioni della materia di cui al punto d. devono riportare la maggioranza dei tre quarti dei voti presenti.

La deliberazione della materia di cui al punto e. deve essere adottata con la presenza della maggioranza assoluta (50%+1 dei voti rappresentati dalle Aziende Associate con diritto di voto) e riportare la maggioranza dei due terzi dei voti delle Aziende Associate presenti.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

L'Associazione ha gestione autonoma. E' amministrata da un Consiglio composto da cinque a nove membri, nominati dall'Assemblea delle Aziende Associate, che ne determina il numero.

I Consiglieri restano in carica tre anni, decadono con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili. Possono essere membri del Consiglio, oltre che rappresentanti delle Aziende Associate, anche terzi.

In caso di morte o rinuncia di un membro del Consiglio Direttivo in carica, la sua sostituzione, fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo, viene effettuata mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso.

Il Consiglio sarà convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e, comunque, almeno tre volte all'anno, o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, mediante posta elettronica o fax (adottando accorgimenti che documentino l'avvenuto ricevimento della convocazione), con l'elencazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni potranno svolgersi anche mediante teleconferenza, purché sia accertata l'identità dei partecipanti nonché la possibilità d'intervenire nel dibattito, e per ciascuna riunione sarà redatto un verbale che verrà trascritto in apposito libro.

Per la validità delle deliberazioni, salvo quanto previsto dall'art. 8, è sufficiente la presenza della maggioranza dei membri in carica, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente. In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo ai quali non siano affidati incarichi operativi nell'ambito dell'Associazione.

Art. 8 - Poteri e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Esso, in particolare:

- a) elegge tra i propri componenti, con voto favorevole della maggioranza degli stessi, il Presidente e il Vice Presidente ed eventuali Consiglieri Delegati; le cariche non sono cumulabili;
- b) definisce le eventuali deleghe da assegnare ai Consiglieri, con voto favorevole della maggioranza dei componenti;
- c) definisce chi approva le spese personali del Presidente, del Vice Presidente e/o degli altri Consiglieri con voto favorevole della maggioranza dei componenti;
- d) fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione o Regolamento Interno;
- e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto consuntivo con voto favorevole della maggioranza dei componenti;
- f) approva il budget annuale;
- g) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- h) ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente, dal Vice Presidente e/o dagli eventuali Consiglieri Delegati per motivi di necessità e di urgenza;
- i) accoglie o rigetta le domande delle aspiranti associate;
- j) stabilisce la misura dei contributi di cui all'art. 5 del presente Statuto;
- k) adotta il Regolamento che definisce le modalità operative per attuare gli interventi di cui all'art. 3.

L'adozione del Regolamento ed eventuali modifiche dello stesso dovranno essere deliberate con voto favorevole della maggioranza dei membri in carica del Consiglio, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente.

Art. 9 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti e rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Art. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri effettivi o supplenti sono nominati dall'Assemblea delle aziende associate.

Possono essere membri del Collegio, oltre che rappresentanti delle Aziende associate, anche terzi.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti, subentrerà un membro supplente in ordine di età.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge tra i propri componenti il Presidente e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio esercita le funzioni di controllo:

- a) amministrativo e contabile sulla gestione nonché sui bilanci;
- b) sulla coerenza e compatibilità dell'attività di ASSIDIM con le sue finalità istituzionali;
- c) sulla conformità dell'operato del Consiglio Direttivo alle norme statutarie.

Il Collegio provvede alle verifiche di sua competenza con frequenza, almeno, trimestrale e per ciascuna riunione redige un verbale che viene trascritto in apposito libro.

Il Collegio riferisce trimestralmente al Consiglio l'esito delle proprie verifiche e annualmente all'Assemblea - con relazione scritta, firmata e distribuita a tutte le Aziende Associate - in merito alle risultanze dell'esercizio.

Nessun compenso e/o rimborso spese è dovuto al Collegio dei Revisori dei Conti, salvo che si tratti di soggetti titolati non rappresentanti delle Aziende Associate.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Art. 11 – Fondo comune

ASSIDIM provvede alle proprie finalità con:

- a) i contributi previsti a carico delle Aziende Associate;
- b) gli interessi e i rendimenti delle eventuali disponibilità finanziarie;
- c) ogni altro provento conseguito da ASSIDIM a qualsiasi titolo anche per lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa alle finalità istituzionali.

Il fondo comune dell'Associazione comprende tutti i diritti di carattere patrimoniale facenti capo all'Associazione: beni mobili, immobili ed ogni valore pervenuto all'Associazione a qualsiasi titolo.

Finché dura l'Associazione, le Aziende Associate non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

L'alimentazione e l'utilizzo del fondo possono avvenire in caso di:

1. avanzi/disavanzi di gestione;
2. aumenti dei premi assicurativi, per ridurre o annullare l'aumento dei correlati contributi associativi;
3. responsabilità imputate ad ASSIDIM inerenti alla propria attività;
4. acquisto di beni mobili, immobili o di valori correlato alle finalità istituzionali;
5. interventi straordinari a favore di Aziende Associate e assistiti connessi alle finalità istituzionali mutualistiche.

Art. 12 - Durata

La durata dell'Associazione è senza limiti di tempo, salvo quanto previsto dal punto e. dell'art. 6.

Art. 13 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.